



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO «Fontanile Anagnino»

Scuola ad Indirizzo Musicale

Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V
Tel. 067900151 - 0679896252 Distretto 18° C.F.80231390586 - Codice Univoco: UFDD7C
e-mail: RMIC83500V@istruzione.it - PEC: RMIC83500V@pec.istruzione.it
Sito Istituto: www.icfontanileanagnino.edu.it

**AVVISO PUBBLICO per INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO DIRETTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Oggetto: Affidamento della concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande calde - fredde e snack per il triennio 1/09/2024 - 31/08/2027. La concessione è disciplinata dalle disposizioni in materia di PPP dagli artt. 176 ss. del D. Lgs. n° 36/2023 ss. mm. ii. e dall'art. 130 del citato Decreto in materia di servizi di ristorazione. L'affidamento sarà effettuato mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice.

In attuazione dei principi di cui agli Artt. 1 e 14 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 36/2023 ss. mm. ii., ed in ottemperanza alle disposizioni del D. M. n° 129 del 28 agosto 2018 in materia di convenzioni, servizi ed acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, l'Istituto Scolastico scrivente intende attivare un'indagine di mercato ai sensi dell'Allegato II.1 del suddetto Decreto Legislativo per l'affidamento diretto della concessione del servizio di distribuzione giornaliera di bevande calde e fredde, snack e vivande confezionate mediante distributori automatici da posizionare all'interno della sua sede, e dei suoi plessi successivamente meglio specificati, della durata di 3 (TRE) anni a decorrere dal 01/09/2024.

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara, disciplinata dagli artt. 50, 174 e seguenti, 176 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, i principali requisiti che la Concessione (come di seguito definita) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel Contratto (come di seguito definito) da stipularsi con l'Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

Firmato digitalmente da SILVIA CUZZOLI



- a) Affidatario, Aggiudicatario o Concessionario: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il contratto in relazione al servizio in oggetto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;
- b) Amministrazione Concedente, Stazione Appaltante, Istituzione Scolastica, Istituto o Scuola: il soggetto pubblico che affida il contratto all'Operatore Economico (come di seguito definito) individuato mediante la presente procedura;
- c) Authority Virtual Company Passport o AVCpass: il sistema istituito presso l'A.N.AC. il quale consente:
- all'Amministrazione Concedente (come di seguito definita) l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
 - agli Operatori Economici, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione Concedente;
- d) Concessione o Servizio di Ristorazione o Servizio: complessivamente intesa, la prestazione di gestione del Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici ubicati presso la sede dell'IC Fontanile Anagnino, in Roma, Via Fontanile Anagnino 123 e 123D nei due plessi della scuola primaria e secondaria oggetto di procedura;
- e) Disciplinare di Gara: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato e pubblicato dall'Amministrazione Concedente con le forme e le modalità previste dalla normativa;
- f) Canone: l'importo periodico che il Concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo degli spazi pubblici destinati alla gestione del Servizio;
- g) Capitolato Tecnico o Capitolato: il capitolato descrittivo e prestazionale, allegato *sub 2* al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale dell'indagine e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione Concedente devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- h) Catalogo dei Prodotti: l'elenco dei Prodotti (come di seguito definiti) che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Catalogo dovrà essere prodotto entro n. 5 giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall'Amministrazione Concedente;
- i) Chiavetta o Carta Magnetica: strumenti elettronici che consentono all'utente che ne sia in possesso il pagamento dei Prodotti oggetto del Servizio di distribuzione automatica, a tariffe agevolate;
- j) Codice: il Decreto Legislativo 36/2023, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;



- k) Contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- l) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dall'Istituzione Scolastica all'Affidatario quale momento a partire dal quale l'Affidatario dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;
- m) Direttore dell'Esecuzione: l'esponente dell'Amministrazione Concedente del quale il Responsabile Unico del Procedimento (come di seguito definito) si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dall'Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- n) Disciplinare di Gara: il presente documento, volto ad integrare l'Avviso pubblico per l'indagine di mercato e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;
- o) Distributori Automatici o Distributori: le apparecchiature automatiche utilizzate per la somministrazione dei Prodotti, da installare presso le sedi di Via Fontanile Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, allegato *sub 2* al presente Disciplinare di Gara;
- p) Documento di Gara: qualsiasi documento prodotto dall'Amministrazione Concedente o al quale l'Amministrazione Concedente fa riferimento per descrivere o determinare elementi della Concessione o della procedura, compresi l'Avviso pubblico, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- q) Listino Distributori Automatici: l'elenco dei Prodotti offerti (alimenti e bevande) nell'ambito del Servizio Distributori Automatici, con i prezzi riportati per ciascun prodotto, da ribassarsi in sede di offerta economica;
- r) Offerente, Concorrente, Operatore Economico o Operatore: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione della Concessione;
- s) Offerta: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi "Offerta Tecnica") ed economico (da qui in poi "Offerta Economica"), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- t) PassOE: il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione Concedente;



- u) Piano Economico Finanziario: il documento che indica i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione e che contiene indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'Aggiudicatario intende sostenere;
- v) Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- w) Prezzi: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per il Servizio svolto dal Concessionario, quantificati in base alla tipologia e quantità di Prodotto, quali risultanti dall'Offerta Economica presentata in gara dall'Aggiudicatario;
- x) Prezzi Unitari sui prodotti dei Distributori Automatici: importi relativi ai singoli Prodotti offerti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica, da intendersi quale base di gara oggetto di ribasso in sede di offerta economica del Concorrente;
- y) Prezzi Unitari: i prezzi unitari relativi ai Prodotti dei Distributori Automatici, complessivamente considerati;
- z) Prodotti: alimenti, bevande e altri generi di conforto, che verranno distribuiti all'utenza nell'ambito del Servizio complessivamente inteso;
- aa) Responsabile del Concessionario: l'esponente del Concessionario, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica del Concessionario stesso verso la Stazione Appaltante, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- bb) Responsabile del Procedimento o R.U.P.: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- cc) Servizio di Distribuzione Automatica: il servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso la sede di Via Fontanile Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D come meglio specificato nel Capitolato Tecnico allegato *sub 2* al presente Disciplinare di Gara;
- dd) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario;
- ee) Valore della Concessione: il valore complessivo della Concessione, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio;
- ff) Valori Unitari a Base d'Asta: i valori unitari posti a base della presente Procedura, consistenti nel Canone e nei Prezzi Unitari.



ART. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Denominazione Ufficiale: **ISTITUTO COMPRENSIVO FONTANILE ANAGNINO**

Sede: **VIA FONTANILE ANAGNINO 123 - ROMA**

Codice Fiscale: **80231390586**

Responsabile Unico del Procedimento: **DIRIGENTE SCOLASTICA, SILVIA CUZZOLI**

Telefono: **067900151**

Indirizzo di posta elettronica: **rmic83500v@istruzione.it**

PEC: **rmic83500v@pec.istruzione.it**

Codice AUSA: **0000324258**

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente Concessione è l'affidamento dei «*Servizi di ristorazione, mediante bar distributori automatici, ubicati presso le sedi dell'IC Fontanile Anagnino presso Via Fontanile Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D*».
2. In particolare, il Servizio comprende le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico, allegato *sub 2* al presente Disciplinare, e, in particolare, attiene allo svolgimento delle seguenti attività:
 - **Servizio principale:** la distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso le sedi di *Via Fontanile Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D*, nei locali specificatamente indicati nella planimetria allegata al presente Disciplinare di Gara, distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti previa indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;
 - **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso e sedi di *Via Fontanile Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D*, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.



3. Per l'espletamento del Servizio di Distribuzione Automatica, contestualmente al loro affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali (di cui alla planimetria allegata *sub* 6 al presente Disciplinare di Gara), ubicati al livello del piano terra dell'edificio, dietro il pagamento di un Canone periodico, come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e ss. del Capitolato, allegato *sub* 2 al presente Disciplinare di Gara.
4. Si rinvia all'art. 6 del Capitolato Tecnico, allegato *sub* 2 al presente Disciplinare di Gara, per quanto riguarda la definizione delle modalità di determinazione, ripartizione e versamento di tale Canone.
5. La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.
6. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico, allegato *sub* 2 al presente Disciplinare di Gara.
7. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.
8. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei Prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.
9. Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto, in numero presuntivo di circa 120 unità complessive, come meglio precisato nell'art. 4 del Capitolato Tecnico allegato *sub* 2 al presente Disciplinare di Gara.
10. La Concessione non è stata suddivisa in lotti funzionali o prestazionali.
11. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare rispettivamente *sub* 2 e *sub* 1.
12. In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del Codice, il Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
13. Il Servizio sarà affidato in Concessione, ai sensi dell'art. 176 e ss. del Codice, mediante il ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Codice criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita. di cui all'art. 108 del Codice.
14. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio oggetto della Concessione.



15. Il luogo di svolgimento del Servizio è ubicato in Roma, presso la sede dell'IC Fontanile Anagnino presso Via Fontanile Anagnino 123 nelle sedi di Via Fontanile Anagnino 123 e Via Fontanile Anagnino 123D– Codice NUTS ITI43.
16. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dal Codice.
17. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente (solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante indirizzo di posta elettronica), all'indirizzo di cui all'art. 2 del presente Disciplinare.
18. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione Concedente; diversamente, la medesima Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
19. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
20. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
21. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
22. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

ART. 4 – IMPORTI A BASE DI GARA

1. Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, secondo quanto meglio specificato nel Piano Economico Finanziario di massima, allegato *sub* 5, per un importo complessivo presunto pari a **€ 36.000 (euro trentanovemila) Iva esclusa per ciascun anno scolastico per un importo complessivo per tre anni pari a € 108.000 (euro trentanovemila)**.
2. Il Valore della Concessione, è stato determinato sulla base del prodotto tra il valore numerico dell'utenza media giornaliera del servizio, il prezzo medio di un prodotto offerto, il numero di giorni lavorativi annui e il numero di anni pari a 120 utenti giornalieri per il prezzo medio di 1,50 € per 200 giorni lavorativi annui per 3 anni.
3. I singoli valori unitari a base d'asta sono costituiti da:
 - i. il **Canone annuale**, che il Concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio, pari a **€ 4.000 (euro quattromila)**, IVA esclusa, oggetto di rialzo in sede di Offerta Economica del Concorrente;



- ii. i **Prezzi Unitari** relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del **Servizio di Distribuzione Automatica**. In particolare, in sede di Offerta Economica, dovrà essere formulato un **ribasso percentuale unico sui Prezzi Unitari a base d'asta riportati nel Listino Distributori Automatici di cui all'allegato sub 8 al presente Disciplinare**.
4. In sede di Offerta Economica i Concorrenti dovranno indicare altresì l'ulteriore percentuale di ribasso da applicare ai Prezzi di cui al precedente comma 3, lett. iii, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, qualora sia prevista una tariffa agevolata per il pagamento mediante tali strumenti.
5. Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei Prezzi relativi ai Prodotti acquistati.
6. Non saranno ammesse:
 - offerte in diminuzione rispetto al Canone mensile posto a base di gara di cui al precedente comma 3, lett. i;
 - offerte in aumento rispetto ai Prezzi Unitari posti a base di gara di cui al precedente comma 3, lett. ii e iii;
7. Il canone di cui al precedente comma 3, lett. i, deve intendersi **non è comprensivo del corrispettivo per l'occupazione dello spazio pubblico in uso e degli importi relativi alla custodia dei locali** eventualmente previsto dal Municipio Roma 7.
8. È onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 3 (tre) anni previa acquisizione della delibera favorevole del Consiglio di Istituto.
2. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.

ART. 6 – OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente indagine in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e previa registrazione presso il Sistema.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.



3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla proposta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
4. È vietato al concorrente che partecipa alla proposta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla proposta in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente proposta. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
7. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65 del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.
8. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
9. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle proposte deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma



comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

11. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
13. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
14. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.
15. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI

1. Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
2. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di selezione il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle



pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

4. Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
5. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.Lgs. n. 77 del 2021.

ART. 8 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità al Codice dei Contratti Pubblici.
3. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, e a richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
4. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o di comprova degli stessi
5. Ai sensi dell'art. 70 del Codice, sono inammissibili le offerte irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche nonché le offerte in relazione alle quali.
6. Ai sensi dell'art. 70 del Codice sono inammissibili le offerte rispetto alle quali la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
7. Ai sensi dell'ALLEGATO- II.18 - Titolo II del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;



- b) adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) adeguate capacità tecniche e professionali.

ART. 8a – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 7, lettera a) dell'art.8, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 69 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 8b – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 7, lettera b) dell'art.8, i Concorrenti dovranno possedere:
 - I. un **fatturato globale di impresa medio annuo**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, **non inferiori a € 150.000 (euro centocinquantomila/00), Iva esclusa**
 - II. un **fatturato specifico medio annuo** relativo a **servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, **non inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), Iva esclusa**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;



- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

2. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II, si precisa che tali valori sono richiesti al fine di valutare e dunque garantire la solidità economica e finanziaria dell'Operatore che sarà individuato per svolgere il Servizio oggetto della presente gara. Tale Servizio richiede una particolare attenzione per la complessità e varietà di prestazioni richieste, le quali devono garantire *standard* di qualità adeguati alla rilevanza degli interessi coinvolti nell'affidamento e alla tipologia di utenza a cui le stesse sono dirette.

ART. 8c – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 7, lettera c) dell'art.8, i Concorrenti dovranno aver eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara un servizio analogo al Servizio di Distribuzione automatica presso istituzioni scolastiche, nei confronti di committenti pubblici o privati, di importo contrattuale complessivo minimo pari a € 50.000 (euro cinquantamila/00), Iva esclusa
2. I requisiti di cui sopra verranno comprovati con le modalità indicate al successivo art. 16.
3. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.



4. L'Operatore Economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste dall'Amministrazione Concedente, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Amministrazione Concedente.
5. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dai predetti articoli. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all'art. 11 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

ART. 8 BIS – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E DEI CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. 69 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. 7, nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Il criterio di selezione di idoneità professionale, di cui al precedente deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
4. Con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 8, comma 7, punto I, dovrà essere posseduto dall'Operatore mandatario.
5. Il requisito di cui al precedente art. 8, comma 7, punto II, dovrà essere posseduto dall'Operatore mandatario.
6. Il requisito di cui al precedente art. 8, comma 7, punto III, dovrà essere posseduto almeno da un Operatore nell'ambito del raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE.
7. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi criteri di selezione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



ART. 9 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
4. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



7. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà dell'Amministrazione Concedente invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 10 – GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - a. una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% dell'importo della Concessione e precisamente di importo pari ad € 21.600 salvo quanto previsto al successivo comma 12 del presente articolo;
 - b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. La cauzione, ai sensi dell'art. 106 del Codice, è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.



5. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
- a) avere quale beneficiario l'Istituzione Scolastica;
 - b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
 - c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice, redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. n. 109/1994 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
 - d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - e) deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
 - f) la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Amministrazione Concedente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Amministrazione Concedente al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto all'Amministrazione Concedente.
 - g) coprire la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di adozione antimafia interdittiva
 - h) recare la sottoscrizione del garante.
6. In caso di Operatori plurisoggettivi, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in



sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
9. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione della Concessione, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.
10. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Amministrazione Concedente nei documenti di gara.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
12. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
13. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



14. Prima della stipula del Contratto inoltre, il Concessionario dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione dotarsi di idonea polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 117 del Codice, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il Concessionario stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Amministrazione Concedente, agli utenti o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, come meglio descritte all'art. 37 del Capitolato Tecnico *sub* 2.
15. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 11 – FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO

1. I concorrenti dichiarano, a pena di esclusione, di essere iscritti presso le piattaforme di approvvigionamento certificate e dichiarano di possedere relativo Fascicolo virtuale dell'operatore economico.
2. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
3. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono

ART. 12 – SOPRALLUOGO

1. Ciascun Concorrente avrà la facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.
2. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata a mezzo PEC inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 16 agosto 2024 al Referente della struttura, al seguente indirizzo: rmic83500v@istruzione.it (tel.: 06.7900151; e-mail: rmic83500v@istruzione.it)
3. La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'Operatore Economico: nominativo del Concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
4. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai Concorrenti con almeno 7 giorni di anticipo.



5. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
6. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
7. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 6, comma 14, lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In alternativa l'Operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
10. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Operatore Economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Tutti documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati all'Istituzione Scolastica esclusivamente per via telematica, in formato elettronico e dovranno essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
4. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 e D.P.R. n.



445/2000, nonché gli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del D.Lgs. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

5. L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Istituzione Scolastica **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 agosto 2024**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
6. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base all'orario registrato dalla Piattaforma.
7. Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Istituzione Scolastica potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di assicurare la regolarità della procedura. A tal fine, per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema, l'Istituzione Scolastica potrà anche disporre la sospensione del termine per la ricezione delle offerte e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Resta inteso che, nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura la segretezza delle offerte inviate fino alla scadenza del termine prorogato. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla, nel rispetto dei termini di decadenza di cui alla presente gara.
8. La pubblicità della proroga di cui al precedente punto avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili, come individuati al paragrafo 2.1 del presente Disciplinare. Si precisa che è preciso onere del concorrente procedere, con regolarità, alla visita dei predetti siti, al fine di conoscere per tempo gli avvisi che ivi dovessero essere pubblicati.

ART. 14 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'"offerta" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

1. L'operatore economico ha la facoltà di inviare offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
2. Si precisa inoltre che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.



3. Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite comunicazione via pec.
4. Il concorrente che intende partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
5. Il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione:

1. La Documentazione Amministrativa dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

- a) Documento di gara unico europeo – DGUE, in conformità al modello comunitario, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018.

Il DGUE è redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Nel DGUE il Concorrente attesta, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Amministrazione Concedente e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:



- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo che sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Il DGUE dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
- le informazioni sui requisiti generali sui requisiti tecnici;;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.

IL DGUE del Concorrente dovrà intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

I Concorrenti potranno, altresì, riutilizzare un DGUE già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione integrativa a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

Ai fini della validità del DGUE dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;

- b) Dichiarazione integrativa del Concorrente, da presentarsi sulla base del modello allegato al presente Disciplinare *sub* 3 "Schema di dichiarazione integrativa", mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando, nel



presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente;

- c) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
- il documento, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria;
 - l'impegno del fideiussore o di altro soggetto, in originale o in copia autentica da rendersi ai sensi dell'art. 18, del D.P.R. n. 445/2000, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 117 del Codice;
 - solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9, commi 13 e 14, copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- d) dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa del Concorrente allegata *sub* 3 al presente Disciplinare di Gara;
- e) le attestazioni del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

2. L' Offerta Tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una Relazione Tecnica, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 2 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina esclusa e indice compreso, utilizzando un carattere non inferiore a 11, e interlinea singola, margini "normale" (superiore 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm) che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato, allegato *sub* 2 al presente Disciplinare e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 15, comma 5, del presente Disciplinare di Gara, in modo chiaro e conciso. Eventuali allegati tecnici, *brochure* o altra documentazione di tipo dimostrativo non saranno oggetto di valutazione;
- copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Tutta la documentazione dell'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Nel caso in cui la documentazione dell'offerta tecnica sia disponibile esclusivamente in



lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.

3. L'Offerta Economica dovrà contenere a pena di esclusione:

- l'indicazione dell'Offerta Economica, preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata *sub* 4 al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore Economico, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti *form*;
- documento denominato "Piano Economico Finanziario";
- copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell'ambito dell'Offerta Economica dovrà essere indicato:

- l'eventuale percentuale di rialzo sul valore del Canone posto a base di gara;
- la percentuale di sconto unica da applicare ai valori riportati sul Listino Distributori Automatici;
- la percentuale di sconto unica da applicare al valore di prezzi unitari relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del Servizio di distribuzione automatica, già ribassati, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica, posti a base di gara;
- costi aziendali concernenti l'adempimento dell'Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della Concessione;
- costi dell'Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ad uno o più dei Prezzi Unitari a base d'asta, a pena di esclusione.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari.



Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili le Offerte rispetto alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto ai Prezzi Unitari a base d'asta.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente a pena di esclusione.

6. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana. Pertanto, è esclusiva responsabilità del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7. L'offerta vincolerà il concorrente per un numero dei giorni, pari ad almeno 60 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

ART. 14 bis – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'Offerta Economica dovrà contenere, a pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito.
2. Al fine di agevolare la partecipazione degli Operatori Economici, l'Amministrazione Concedente ha definito un Piano Economico Finanziario di massima, allegato *sub* 8.
3. Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'Aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della Concessione.
4. Il Piano Economico Finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - per il Servizio di Distribuzione Automatica:
 - l'importo dei ricavi presunti;
 - la stima degli ammortamenti;
 - i costi per il personale addetto al servizio;
 - i costi dei prodotti.



ART. 15 – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

1. Con riferimento alla Documentazione Amministrativa, in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, valgono le seguenti regole speciali:
 - il DGUE e la Dichiarazione integrativa dovranno essere presentati e sottoscritti da ogni componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE;
 - nella Documentazione Amministrativa dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione dovrà contenere l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa, allegata *sub. 3* al presente Disciplinare;
 - nella Documentazione Amministrativa dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di Dichiarazione integrativa, allegato *sub. 4* al presente Disciplinare.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
 - in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell'ambito della "Documentazione Amministrativa", dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata/ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi valgono le seguenti regole speciali:
 - il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
 - la o le Dichiarazione/i integrativa/e e il DGUE dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali Concorrenti.



5. Nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti regole speciali:

- il DGUE e la Dichiarazione integrativa dovranno essere presentati e sottoscritti:
 - a) ai sensi dell'art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. n. 5/2009 dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica;
 - b) ai sensi dell'art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. n. 5/2009, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
 - c) dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
 - a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - c) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
 - a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;



- b) dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:
 - a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - b) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
6. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Documentazione amministrativa anche copia fotostatica conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
7. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno della Documentazione Amministrativa dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.



8. Con riferimento all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:

- in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE già costituiti, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di consorzi, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate al comma 5 del presente articolo.

ART. 16 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La Concessione sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	70
Offerta Economica (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

3. In particolare, la migliore Offerta sarà determinata dal **punteggio complessivo (P_{totale})** più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (PT) e il "**Punteggio Economico**" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$



4. Il **"Punteggio Tecnico"** sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

Dove:

PT_i: punteggio tecnico dell'Operatore i-esimo

ΣP_{ij}: sommatoria dei punteggi assegnati all'Operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo

5. Il **punteggio di merito tecnico - PT - (max 70 punti)** verrà attribuito sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		PUNT. MAX
1. Qualità del Servizio di Distribuzione Automatica		45
1.a	Piano del Servizio di Distribuzione Automatica (tempistiche di caricamento dei Prodotti all'interno dei Distributori Automatici e modalità di distribuzione e di restituzione dei supporti magnetici - chiavetta/scheda magnetica)	10
1.b	Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici: presenza nella proposta merceologica di prodotti biologici, prodotti <i>gluten free</i> o prodotti per vegani/vegetariani aggiuntiva rispetto agli <i>standard</i> minimi previsti dal Capitolato Tecnico, allegato <i>sub 2</i> al presente Disciplinare di Gara (da 0 a 10 punti per ciascuno dei prodotti aggiuntivi fino a 20 punti)	20
1.c	Proposta di macchinari con caratteristiche tecnologiche innovative: <ul style="list-style-type: none"> - Fornire sistemi di comunicazione GSM per la telemetria in grado di fornire uno scambio di informazioni in tempo reale (5 punti) - ulteriori sistemi di pagamento, come accettazione di banconote e/o carte di credito; tecnologia <i>multitouch</i> ecc (5 punti) - altro (5 punti) 	15
2. Qualità dei Servizi Accessori		25
2.a	Piano di igiene e pulizia, nel rispetto degli <i>standard</i> descritti nel Capitolato Tecnico, allegato <i>sub 2 bis</i> al presente Disciplinare di Gara (da 0 a 10 punti in funzione della frequenza e delle modalità della pulizia)	10
2.b	Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei Distributori Automatici, nel rispetto degli <i>standard</i> descritti nel Capitolato Tecnico, allegato <i>sub 2 bis</i> al presente Disciplinare di Gara (da 0 a 15 punti in funzione della frequenza e delle modalità della pulizia)	15
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO		70

L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base delle valutazioni della commissione, espresse a maggioranza, in funzione della documentazione prodotta.



2. Il "Punteggio Economico" (PE) consentirà l'assegnazione di massimo 30 (trenta) punti, così

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNT. MAX
1	Rialzo percentuale rispetto al canone mensile proposto nel presente Disciplinare di Gara, per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio	10
2	Ribasso percentuale unico offerto sui prezzi a base d'asta di cui al precedente art. 4, comma 4, lett. iii, relativi ai Prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica	10
3	Ulteriore ribasso percentuale da applicare ai prezzi offerti in relazione ai Prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica mediante chiavetta o carta magnetica	10
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		30

L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base delle valutazioni della commissione, espresse a maggioranza, in funzione della documentazione prodotta.

ART. 17 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

17.1 Nomina commissione giudicatrice (ai sensi dell'art. 93 Dlgs 36/2023)

1. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
2. La commissione è presieduta e composta da dipendenti dell'istituzione scolastica, in possesso di adeguate competenze professionali.
3. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte

17.2 Verifica della documentazione amministrativa

1. La commissione provvede in seduta riservata ed in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:
 - controllare la completezza della documentazione amministrativa;
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel



presente disciplinare attivando ove necessario il subprocedimento del soccorso istruttorio;

- redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte.
2. Nel caso in cui la verifica della documentazione amministrativa dell'operatore primo graduato non risulti positiva, anche a seguito di eventuale soccorso istruttorio, la commissione procederà a segnalare al RUP, per il successivo provvedimento di esclusione, che la documentazione non è conforme.
 3. Successivamente, nei casi di cui al comma 2 la commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che segue in graduatoria e la cui offerta risulti non anomala. Allo stesso modo si procederà nei confronti del concorrente che segue in graduatoria e la cui offerta risulti non anomala, in caso di esito negativo delle verifiche sul secondo graduato.
 4. La Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

1. All'esito della chiusura delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà all'approvazione di tutti gli atti della gara, a seguito della proposta di aggiudicazione per affidamento diretto.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito dell'indagine di mercato.
3. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale dei contratti collettivi o delle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.
4. Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione.
5. La Stazione appaltante potrà comunque acquisire d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella Dichiarazione integrativa.

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avviene per affidamento diretto ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.



ART. 20 – SUBAPPALTO

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
3. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituzione Scolastica che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
1. Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
4. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



5. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
6. In particolare, il Concessionario si obbliga:
- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Amministrazione Concedente che verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG);
 - f. a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
7. Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative alla presente Concessione di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;



- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
9. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Concessione nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 22 – TRATTAMENTI DEI DATI

1. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione scolastica IC Fontanile Anagnino di Roma, con sede in Roma presso Via Fontanile Anagnino 123 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: rmic83500v@istruzione.pec.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica IC Fontanile Anagnino è stato individuato, con determina prot. n. 7009 del 4 settembre 2023, nel Dott. Antonio Vargiu raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: vargiuscuola@pec.it.

Base giuridica del trattamento

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

I dati personali (a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), forniti dai Partecipanti al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'Avviso stesso e ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi della procedura per la selezione di incarichi individuali.

Obbligo di conferimento dei dati

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso alla domanda di partecipazione.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,



consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Destinatari del trattamento

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati di questo Istituto scolastico, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Conservazione dei Dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Istituzione scolastica, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza all'Istituzione scolastica, Titolare del trattamento, agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Processo decisionale automatizzato

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 23 - DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. 1 – **Schema di Contratto;**
 - All. 2 – **Capitolato Tecnico;**
 - All. 3 – **Dichiarazione integrativa al DGUE e contestuali dichiarazioni di impegno**
 - All. 4 – **Schema di Offerta Economica;**
 - All. 5 – **Matrice dei Rischi;**
 - All. 6 – **Piano Economico Finanziario di massima;**
 - All. 7 – **Planimetria;**
 - All. 8 – **Listino prezzi a base di gara.**



3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet www.icfontanileanagnino.edu.it nelle forme e nei termini di legge.
4. É possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare per via telematica entro e non oltre le **ore 11.00 del giorno 14 agosto 2024** attraverso email all'indirizzo rmic83500v@pec.istruzione.it
5. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
6. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
7. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico e firmate digitalmente, saranno pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana all'interno del Sistema sopra citato nella medesima sezione riservata ai chiarimenti
8. Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: compilazione modulistica specifica reperibile sul sito web dell'istituzione scolastica.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.



ARTICOLO 30 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento per la presente procedura ad evidenza pubblica è la dott.ssa Silvia Cuzzoli in qualità di Dirigente Scolastica e-mail istituzionale rmic83500v@istruzione.it numero di telefono 067900151.

ARTICOLO 31 – PUBBLICIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Il presente Avviso è pubblicato sull'albo on line dell'Istituzione scolastica, rinvenibile al seguente link
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/RMIC83500V/5/IN_PUBBLICAZIONE/0/show , nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, al seguente link
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/RMIC83500V/7/IN_PUBBLICAZIONE/0/show

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma digitale)